

Rifiuto di pubblicazione matrimoniale per assenza di nullaosta ex art. 116 c.c.

Trib. Milano, sez. IX civ., decreto 16 marzo 2016 (Pres. Manfredini, rel. G. Buffone)

Matrimonio dello straniero – Nullaosta ex art. 116 c.c. – Esclusione – Produzione dell’atto notorio – Chiarimenti

L’art. 116 del cod. civ. enuclea la prescrizione allo straniero dell’obbligo di presentare all’ufficiale dello stato civile la dichiarazione dell’autorità competente del proprio Paese che nulla osta al matrimonio secondo la legge cui è sottoposto. Tale atto certificativo – con sostanziale valore di nullaosta – incide sia sugli adempimenti preliminari al matrimonio (pubblicazioni) sia su quelli successivi (trascrizione/iscrizione). Si tratta, però, di un atto da non ritenere previsto dalla Legge in modo assoluto: nei casi in cui la presentazione del nulla-osta sia resa impossibile o dalle circostanze di fatto esistenti nel proprio Paese oppure da una legislazione prevedente condizioni per il matrimonio contrarie all’ordine pubblico, lo straniero deve ritenersi ammesso provare con ogni mezzo la ricorrenza delle condizioni per contrarre matrimonio secondo le leggi del proprio Paese ad eccezione, eventualmente, di quelle che contrastino con l’ordine pubblico (così dovendosi interpretare l’art. 116 c.c. in senso conforme alla Costituzione, v. Corte Cost., ordinanza 30 gennaio 2003 n. 14).

(Massima a cura di Giuseppe Buffone – Riproduzione riservata)

Osserva

...., cittadina algerina, nata a (Algeria), in data, residente in ..., alla via .. n. ..., ha richiesto al Comune di .. di procedersi alle pubblicazioni matrimoniali con, nato il ..., residente in . alla via ... Il Sindaco, con atto del 2 dicembre 2015 (prot. n. ../2015) ha respinto l’istanza poiché non accompagnata dal nullaosta previsto dall’art. 116 c.p.c. per il matrimonio dello straniero celebrato in Italia.

La parte ricorrente nulla allega in merito ai motivi per cui non le è stato possibile ottenere il nullaosta, se non un generico riferimento a “motivi religiosi”. La natura del rito e il diritto fondamentale in gioco consentono al giudice poteri officiosi al riguardo. Secondo la legge della famiglia in vigore in Algeria dal 1984, non è permesso il matrimonio della donna musulmana con un uomo non musulmano. Un simile divieto si pone in contrasto la libertà matrimoniale e la libertà religiosa che coagulano il tessuto della Charta Costituzionale italiana. Ne consegue che il nullaosta

non può essere prodotto a causa di ragioni oggettive da intendersi pure non superabili nonostante lo sforzo diligente degli sponsali.

L'art. 116 del cod. civ. enuclea la prescrizione allo straniero dell'obbligo di presentare all'ufficiale dello stato civile la dichiarazione dell'autorità competente del proprio Paese che nulla osta al matrimonio secondo la legge cui è sottoposto. Tale atto certificativo – con sostanziale valore di *nullaosta* – incide sia sugli adempimenti preliminari al matrimonio (pubblicazioni) sia su quelli successivi (trascrizione/iscrizione). Si tratta, però, di un atto da non ritenere previsto dalla Legge in modo assoluto: nei casi in cui la presentazione del nulla-osta sia resa impossibile o dalle circostanze di fatto esistenti nel proprio Paese oppure da una legislazione prevedente condizioni per il matrimonio contrarie all'ordine pubblico, lo straniero deve ritenersi ammesso provare con ogni mezzo la ricorrenza delle condizioni per contrarre matrimonio secondo le leggi del proprio Paese ad eccezione, eventualmente, di quelle che contrastino con l'ordine pubblico (così dovendosi interpretare l'art. 116 c.c. in senso conforme alla Costituzione, v. Corte Cost., ordinanza 30 gennaio 2003 n. 14). Questa interpretazione si rende pure necessaria per armonizzare il diritto interno alla Carta Fondamentale dei Diritti (CEDU) avendo la Corte di Strasburgo affermato che il margine di apprezzamento riservato agli Stati in materia di capacità matrimoniale dello straniero non può estendersi fino al punto di introdurre una limitazione generale, automatica e indiscriminata, ad un diritto fondamentale garantito dalla Convenzione (sentenza 14 dicembre 2010, O'Donoghue and Others v. The United Kingdom). In senso conforme si è orientata la Corte delle Leggi (Corte Cost., sentenza 25 luglio 2011 n. 245).

Ciò premesso, una prova che consente il superamento del limite posto dall'art. 116 c.c., è l'atto notorio attestante l'assenza degli impedimenti alla celebrazione del matrimonio (così Trib. Milano, sez. IX, 23 marzo 2015, Pres. Dell'Arciprete). Una conferma si trae dall'art. 3 del r.d.l. 30 marzo 1944 n. 94 (normativa abrogata dal d.l. 200 del 2008, conv. in l. 9 del 2009). Questa norma prevedeva che «Se per cause dipendenti dallo stato di guerra, il matrimonio sia stato celebrato senza la prescritta pubblicazione, ne' di essa sia stata autorizzata la dispensa e non sia possibile richiedere i documenti prescritti (...) l'ufficiale dello stato civile può procedere alla trascrizione del matrimonio soltanto sulla base di atto notorio». Nel caso di specie, su sollecito giudiziale, giusta decreto del 28 gennaio 2016, l'istante ha versato in atti l'atto notorio e, pertanto, l'istanza può trovare accoglimento.

P.q.m.

Il Tribunale di Milano, sez. IX civile, in composizione collegiale

Letto ed applicato l'art. 98 c. c.

Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ..., di procedere alle pubblicazioni di matrimonio presentate da ..., nata a (Algeria) in data ... e da ..., nato a ... il ...